



Consiglio regionale della Calabria

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 431/10^a

Sic. 23058

N

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

Proposta di legge

recante: Modifica dell'art. 18 legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria".

di iniziativa dei Consiglieri:

F. M. (iBo)

A. M. (DORSO)

G. M.

Roberto Gello (GALB-CDL)

Luigi Lucarelli (F.I.)

Corrado Quattrocchi (NCD)

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 1559E del 23.05.2019

Classificazione..... 02 05

Proposta di modifica dell'art. 18. L.R. n. 15/2003 e inserimento definizione di "minoranze linguistiche"

La proposta di modifica e di integrazione dell'art. 18 della l. r. 15/2003 e ss. mm. e ii. è stata elaborata tenendo conto del riparto delle competenze tra Stato e Regione, e del quadro normativo di riferimento vigente. Mediante essa, il Co.Re.Com. ha cercato di focalizzare l'attenzione delle Istituzioni regionali sulla tutela delle minoranze linguistiche calabresi, con particolare riferimento, considerate le proprie funzioni, ai media locali, pubblici e privati.

In sostanza, ci si è posti l'obiettivo di utilizzare fino in fondo le potenzialità del sistema radio televisivo locale nel quadro di un disegno complessivo teso a tradurre in pratica la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche calabresi, da considerare non come mero patrimonio dialettologico, glottologico, astrattamente tutelato, ma come risorse, anche economiche, fondamentali, e perciò da conoscere, salvaguardare e accrescere per rafforzarne la consapevolezza e il senso di appartenenza alle nostre comunità locali.

Perciò, la proposta di modifiche e integrazioni all'art. 18 è stata formulata in maniera da risultare oltre modo precisa e meglio dettagliata, sia nelle attività che le emittenti radio - televisive devono porre in essere, sia per i tempi entro i quali la Regione sarà chiamata a stipulare la convenzione e gli accordi previsti nella norma.

Partendo da questi presupposti, si è proceduto all'esame dell'articolo 18, rubricato: "*Programmazione televisiva*", incidendo profondamente nel vigente testo.

La proposta del nuovo articolo 18, si compone di 4 commi:

Il comma 1 sancisce che la Regione Calabria "sostiene e incentiva l'utilizzo delle lingue Arbëreshë, Grecanica ed Occitana nel settore dei mass media (emittenza televisiva locale, RAI Calabria ed altri mass - media);

Il comma 2, definisce il contenuto delle convenzioni/ accordi, giacché nel testo vigente non erano stati definiti. E' stato precisato infatti che la Regione, sentito il Co.Re.Com., stipuli apposite convenzioni con la sede regionale della RAI (società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo) e con le emittenti radiotelevisive locali, per la realizzazione di "*adeguati palinsesti, comprensivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza*".

Il comma 3 costituisce la vera novità della proposta che si sta illustrando. Si è previsto espressamente - come è dato vedere - il sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali per stimolarle alla produzione e all'emissione di programmi nelle lingue delle minoranze presenti nel territorio calabrese, proporzionando il sostegno in base alla copertura territoriale, alla percentuale dei

programmi trasmessi, anche di quelli prodotti in proprio, e alle modalità di inserimento nel palinsesto.

Il comma 4 stabilisce che le convenzioni e gli accordi saranno stipulati entro sei mesi dall'approvazione del nuovo testo da parte del Consiglio regionale. Il termine è ovviamente indicativo - ordinatorio e non perentorio -, ma la necessità della sua previsione è da ricercare nel fatto di sollecitare l'Istituzione regionale, affinché tale importante strumento di tutela delle minoranze linguistiche sia effettivamente realizzato. Lo stesso comma ribadisce il ruolo consultivo del Co.Re.Com. nella fase precedente alla stipula delle convenzioni/accordi. Nella tabella i testi a confronto.

TESTO VIGENTE DELL'ART. 18 L.R. n. 15/2003	TESTO ART. 18 PROPOSTO DAL CO.RE.COM. CALABRIA
<p>(Programmazione televisiva)</p> <p>1. In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelesive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica.</p>	<p>(Programmazione radio-televisiva)</p> <p>1. La Regione Calabria sostiene e incentiva l'utilizzo delle lingue Arbëreshë, Grecanica ed Occitana nel settore dei mass media (emittenza televisiva locale, RAI Calabria ed altri mass-media).</p> <p>2. La Regione Calabria, sentito il Co.re.com. Calabria, stipula:</p> <p>a) apposite convenzioni con la RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo, per i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">- attivazione ed esecuzione del contratto di servizio RAI/Stato vigente per l'implementazione dei sistemi di diffusione dei programmi;- realizzazione, attraverso la sede regionale RAI, di adeguati palinsesti, ricomprendenti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza. <p>b) appositi accordi con emittenti radio-televisive locali operanti in ambito regionale, per le finalità di tutela della presente legge, e, in particolare, per l'introduzione nei propri palinsesti di programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza Arbëreshë, Greca, Occitanica.</p> <p>3. La Regione Calabria sostiene le emittenti televisive e radiofoniche locali che trasmettono programmi nelle lingue di cui al comma 1, anche in forma associata. Il sostegno è proporzionato alla copertura</p>

	territoriale, alla percentuale di programmi trasmessi – anche quelli prodotti in proprio – e alle modalità di inserimento nel palinsesto; 4. Le convenzioni di cui al comma 1., lettera a), e gli accordi di cui al comma 1., lettera b), saranno stipulati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
--	---

Inoltre, tenuto conto che la legge regionale vigente non ha una definizione di "Minoranze linguistiche", si è ritenuto di provvedervi, proponendo l'inserimento nel "Titolo I" della L.R. n. 15/2003, della seguente definizione:

Definizione di "Minoranze linguistiche": *"Formazioni sociali, costituite da significative comunità, in cui sono aggregati individui accomunati da coesione linguistica e culturale, con corredo di valori storici e di tradizione differenziati rispetto a quelli propri dell'identità nazionale italiana".*

5110
109.06.19
R

Relazione tecnico – finanziaria

La presente legge genera un impatto finanziario sul bilancio regionale, che può essere quantificato in 120.000 euro annui nel triennio 2019-2021. Tali oneri afferiscono alla realizzazione di programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza linguistica e troveranno adeguata copertura finanziaria con le risorse allocate sul Programma U.20.03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale)", che viene ridotto del medesimo importo e con contestuale imputazione di detta somma sul Programma U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019 - 2021, nel capitolo U52010261, acceso al Fondo unico per la Cultura di cui all'art. 4 della l.r. 19/2009. A regime, alla copertura di tali oneri si provvederà con la legge regionale di stabilità in base alle risorse autonome disponibili.

La quantificazione dei suddetti oneri è condotta in base a stime del costo medio annuo unitario sostenuto dalla Regione Calabria per interventi simili previsti nella legge regionale n. 21/2012. In particolare, considerato che:

- nella Regione sono presenti 3 minoranze linguistiche;
- il costo medio unitario per trasmissioni di informazione radiofoniche e televisive può essere stimato in 15.000 euro e il costo medio unitario per programmi educativi bilingui può essere stimato in 5.000 euro;
- ipotizzata per ciascuna minoranza linguistica la realizzazione di 2 trasmissioni di informazione radiofoniche e televisive e 2 programmi educativi bilingui, si determina una spesa complessiva pari a 120.000 euro.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Proposta di legge " Modifica dell'articolo 18 legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 'Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche in Calabria' "

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021
1	Contributo per la realizzazione di programmi culturali, educativi e di intrattenimento	C	P	120.000 €	120.000 €	120.000 €

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16897 del 4/6/2019

Classificazione 2.5

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **teito di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

La quantificazione dei suddetti oneri è condotta in base a stime del costo medio annuo unitario sostenuto dalla Regione Calabria per interventi similari previsti nella legge regionale n. 21/2012. In particolare, considerato che:

- nella Regione sono presenti 3 minoranze linguistiche;
- il costo medio unitario per trasmissioni di informazione radiofoniche e televisive può essere stimato in 15.000 euro e il costo medio unitario per programmi educativi bilingui può essere stimato in 5.000 euro;
- ipotizzata per ciascuna minoranza linguistica la realizzazione di 2 trasmissioni di informazione radiofoniche e televisive e 2 programmi educativi bilingui, si determina una spesa complessiva pari a 120.000 euro.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Programma 20.03/U070011 01 01 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale)"	- € 120.000,00	- € 120.000,00	- € 120.000,00
Programma U.05.02 capitolo U52010261 "Fondo unico per la Cultura"	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €

F.to Irto

F.to Romeo

F.to Nucera

F.to Gallo

F.to Parente

F.to Arruzzolo

TESTO ART. 18

(Programmazione radio-televisiva)

1. La Regione Calabria sostiene e incentiva l'utilizzo delle lingue Arbëreshë, Grecanica ed Occitana nel settore dei mass media (emittenza televisiva locale, RAI 3 ed altri mass-media).
2. La Regione Calabria, sentito il Co.Re.Com. Calabria, stipula:
 - a) apposite convenzioni con la RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i seguenti obiettivi:
 - aa) attivazione ed esecuzione del contratto di servizio RAI/Stato vigente per la implementazione dei sistemi di diffusione dei programmi;
 - ab) realizzazione, attraverso la sede regionale RAI, di adeguati palinsesti, comprensivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza.
 - b) appositi accordi con emittenti radio-televisive locali operanti in ambito regionale, per le finalità di tutela della presente legge, e, in particolare, per l'introduzione nei propri palinsesti di programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza Arbëreshë, Greca, Occitanica.
3. La Regione Calabria sostiene le emittenti televisive e radiofoniche locali che trasmettono programmi nelle lingue di cui al comma 1, anche in forma associata. Il sostegno è proporzionato alla copertura territoriale, alla percentuale di programmi trasmessi – anche quelli prodotti in proprio – ed, infine, alle modalità di inserimento nel palinsesto;
4. Le convenzioni di cui al comma 1., lettera a), e gli accordi di cui al comma 1., lettera b), saranno stipulati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.